

COMUNE DI RESANA (TV)

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

(testo adeguato alle osservazioni della Commissione Consiliare del 10.7.2008 e 25.7.2008)

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### **Finalità e Ambito di applicazione**

*Il presente regolamento disciplina le attività di Polizia Urbana e Rurale in tutto il territorio del Comune di Resana.*

*La polizia urbana attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini.*

*Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi che fiancheggiano le strade e gli spazi e luoghi pubblici.*

### Art. 2

#### **Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana**

*Al servizio di Polizia urbana sovrintende il Sindaco, ed i controlli in materia, sono svolti dai Dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco, dalla Polizia locale ovvero dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale, nell'ambito delle rispettive competenze.*

*Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689, gli appartenenti alla Polizia locale nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di trasmettere notizia all'Autorità Giudiziaria competente per fatti costituenti reato e di accertare ogni violazione amministrativa.*

### Art. 3

#### **Bene Comune: fruizione e utilizzazione**

*Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune tutto lo spazio urbano ed in particolare :*

- *il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico ovvero data in concessione dal privato, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio.*
- *I parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;*
- *I corsi d'acqua e le fontane pubbliche;*
- *I monumenti, le facciate degli edifici e ogni altro manufatto pubblico il cui decoro debba essere salvaguardato;*
- *Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni precedentemente indicati .*

*Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto del Regolamento.*

*La fruizione generica dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.*

*Per utilizzazione di beni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via temporanea, per l'esercizio di attività lecite di carattere pubblico o privato.*

*L'utilizzazione di beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione dell'Autorità Comunale.*

#### Art. 4

### **Occupazione suolo pubblico**

*Per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche o privati aperti al pubblico passaggio si fa rinvio alla regolamentazione rispettivamente prevista dalle norme del D.Lgs. n. 285/1992 (art. 20, occupazione della sede stradale e seguenti) e dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché quanto eventualmente previsto dal Regolamento Edilizio vigente.*

*Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico deve chiedere autorizzazione all'Autorità Comunale indicando l'ubicazione, estensione, durata e scopo dell'occupazione.*

*Le concessioni per l'occupazione permanente di suolo pubblico devono essere rinnovate annualmente mentre le concessioni per l'occupazione temporanea del suolo pubblico devono indicarne la durata che dev'essere inferiore ad un anno.*

*Tutte le cose, i manufatti, i luoghi privati aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso a cura dei proprietari o concessionari.*

**NETTEZZA, DECORO E ORDINE  
NELLE AREE PUBBLICHE E CENTRO ABITATO**

**Art. 5  
Divieti nel verde pubblico**

*Nei viali, nelle aree verdi e naturalistiche è vietato:*

- a) Manomettere, insudiciare o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti installati.*
- b) Introdurre veicoli di qualsiasi tipo, salvo le carrozzine per il trasporto dei neonati e disabili, i piccoli velocipedi condotti da bambini e velocipedi condotti a mano.*
- c) Introdurre cani sciolti o altri animali. I conduttori di animali devono essere muniti di idonea attrezzatura per provvedere all'immediata pulizia del suolo da eventuali deiezioni; per i cani segnalati come "morsicatori" è prescritta idonea museruola.*
- d) arrecare danno, rompere o sporcare o spostare le panchine dalla loro collocazione originale, le giostrine pubbliche e ogni altra struttura posizionata nelle aree verdi, salire sugli alberi, legarvi, appendervi o infiggervi qualsiasi cosa, recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, aiuole, danneggiare o strappare foglie e rami;*
- e) collocare sedie, panche, o altri manufatti fissi o mobili in assenza di autorizzazione comunale;*
- f) dedicarsi a giochi che possono recare molestia eccedente la normale tollerabilità, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati;*
- g) salire con i piedi sulle panchine, sostare e fermarsi sugli spazi erbosi dei giardini pubblici con qualunque tipo di veicolo a motore.*
- h) danneggiare o rimuovere gli avvisi pubblici;*
- i) Arrampicarsi sui monumenti, alberi, inferriate, fontane e sui pali della pubblica illuminazione.*
- l) Recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua o canali in genere.*

*Le norme suddette, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie e piazze comunali o parrocchiali.*

## Art. 6

### **Atti vietati su aree pubbliche**

*In luogo pubblico o aree aperte al pubblico è vietato:*

- a) *eseguire giochi che possano creare disturbo, danno o molestia alle persone, eccedente la normale tollerabilità, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;*
  - b) *Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;*
  - c) *Scaricare acque reflue su scoline stradali;*
  - d) *Svolgere l'attività di lavavetri, di cartomante o similari;*
  - e) *Gettare o immettere nelle fontane e acque pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;*
  - f) *Lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;*
  - g) *Introdursi e fermarsi sotto i portici, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico, per dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi ed al decoro.*
  - h) *Creare turbativa e disturbo al regolare esercizio delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;*
  - i) *Soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali;*
  - l) *raccogliere questue ed elemosine per qualunque motivo causando disturbo ai passanti.*
  - m) *gettare o lasciar cadere a terra e/o nei corsi d'acqua carta o altri oggetti o liquidi di qualsiasi genere;*
  - n) *installare, anche temporaneamente, lungo le banchine o, in ogni modo, sul suolo pubblico o aperto al pubblico, prefabbricati, cassette o altro per la consegna di bevande o altri oggetti senza apposita autorizzazione;*
  - o) *abbandonare o lasciar vagare qualsiasi specie di animale;*
  - p) *segare e spaccare legna sul suolo pubblico;*
  - q) *scaricare e/o permettere il ruscellamento di acque sulla carreggiata stradale provenienti da passi carrai, scarichi, fondi rustici ecc.;*
  - r) *apportare o spargere fango o detriti sulla carreggiata stradale anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni stradali;*
- E' altresì vietato, durante la fermata dei veicoli ai crocevia o ai semafori :*
- *effettuare in cambio di danaro operazioni di pulizia dei vetri dei veicoli o altro;*
  - *offrire ai conducenti, sempre in cambio di danaro, oggetti di qualsiasi genere;*
  - *richiedere aiuti in danaro;*

*In tutto il territorio comunale è vietato stabilirsi sulle aree pubbliche per alloggiare o pernottare in caravan, tende e carri abitazione in genere, fuori degli spazi a ciò destinati o consentiti.*

*La sosta anche temporanea dei nomadi o altre persone senza fissa dimora è consentita unicamente nelle aree attrezzate e nelle strutture stabilite dall'Autorità Comunale.*

#### Art.7

### **Divieti sull'ambiente urbano**

*A salvaguardia della sicurezza e decoro dei beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:*

- a) apporre, disegnare, o incidere sui muri esterni ed interni, sulle porte e sugli infissi esterni e sull'arredo urbano scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici pubblici o privati visibili dalla pubblica via;*
- b) modificare, insudiciare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie, i numeri civici dei fabbricati e i cartelli segnaletici stradali;*
- c) spostare o rimuovere i dissuasori di velocità, i segnali stradali ed attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;*
- d) affiggere manifesti pubblicitari o di qualsiasi genere e dimensioni su piante, segnaletica stradale, impianti di pubblica illuminazione o sulle bacheche comunali.*

#### Art. 8

### **Ripari ai pozzi, cisterne e simili**

*I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.*

*Le operazioni di sollevamento di caditoie, chiusini, botole o pozzetti devono essere preventivamente autorizzate dal Comune o Enti proprietari/erogatori di servizi, con l'osservanza delle necessarie cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone, in particolare delle disposizioni fissate dagli artt. 39-40-41 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.) per i cantieri mobili e stradali.*

#### Art. 9

### **Manutenzione degli edifici e delle aree**

*I proprietari o i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal codice civile e dalla normativa vigente, sono tenuti a provvedere*

*alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate esterne e delle aree; inoltre hanno l'obbligo:*

- 1. di effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile;*
- 2. di provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree visibili da spazi pubblici e di pubblico passaggio;*
- 3. di conservare e pulire le targhe dei numeri civici ed eventuali insegne;*
- 4. di convogliare e incanalare le acque che sciolano dai tetti nell'apposita condotta di scarico, previa autorizzazione dell'Autorità Comunale;*
- 5. di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, imhoff, vasche a tenuta ecc. tramite Ditte autorizzate e attrezzate;*
- 6. di provvedere all'ancoraggio degli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie di uccelli, tende da sole, ombrelloni o simili), posti sulle finestre, davanzali, balconi o terrazze per evitarne la caduta; nell'innaffiare le piante, i vasi da fiori posti su finestre, balconi o terrazze, va evitata la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.*
- 7. di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.*
- 8. di provvedere allo sfalcio dell'erba nelle aree urbane e nei lotti non ancora edificati.*
- 9. di potare la vegetazione lungo le strade, sponde - cigli di fossi o canali secondo quanto previsto dal vigente regolamento.*
- 10. di garantire una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.*

*I Proprietari e/o coloro che detengono il possesso degli immobili in zona "A" (centro storico) o in aree sottoposte a vincoli conservativi di P.R.G. o di tutela storico-artistica-paesaggistica di cui al D.Lgs 42/2004, hanno l'obbligo di salvaguardare i valori che essi esprimono garantendone la conservazione attraverso il recupero, consolidamento strutturale, manutenzione e tinteggiatura delle facciate esterne, pulizia delle aree, giardini e parchi.*

*Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado, l'Autorità Comunale, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti Uffici, ordina ai proprietari di procedere alla manutenzione degli edifici e/o delle aree assegnando un congruo termine. Decorso il termine anzidetto Il Comune procede d'Ufficio con spese a carico del proprietario e/o responsabile.*

## Art. 10

### **Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi e attività produttive**

*Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori porta rifiuti previste dalla vigente disciplina, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività produttive, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.*

*Chiunque eserciti attività mediante strutture collocate, anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, deve provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante qualora non ricada in altra occupazione autorizzata.*

## NORME DI POLIZIA RURALE

### Art. 11

#### **Rami, scavi, fossati, siepi ed aratura dei terreni**

- 1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari o concessionari di edifici o coloro che ne detengono il possesso.*
- 2. Il proprietario di siepi o alberi nati o piantati lungo le aree pubbliche, strade demaniali e strade private di uso pubblico ha l'obbligo di tagliare costantemente i rami che si addentrano nello spazio di uso pubblico. L'inosservanza di tale obbligo autorizza Comune a tagliare i rami che protendono sull'area di uso pubblico, senza alcuna formalità, avviso o indennizzo.*
- 3. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai mt. 3,00, al di sopra del marciapiede.*
- 4. E' vietato piantare alberi e siepi lateralmente alle strade pubbliche o private di uso pubblico a distanza minore delle seguenti:*
  - a) per gli alberi: metri tre misurati dal confine stradale, salvo che siano consentite distanze minori dall'Autorità comunale;*
  - b) per le siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute all'altezza non superiore a un metro dal livello strada, va costantemente rispettata la distanza non inferiore a un metro misurato dal confine della strada .*
  - c) per le siepi di maggiore altezza la distanza sarà di metri tre misurati dal ciglio esterno del fosso, oppure dal piede della scarpata, se la strada è in rilevato, ed in ogni caso non minore di metri tre dal ciglio della strada.*

5. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti.

6. al fine di garantire la conservazione e stabilità delle sedi stradali pubbliche, ivi comprese le vicinali private di uso pubblico, l'apertura di canali, fossi e qualsiasi altra escavazione dev'essere eseguita ad una distanza dal confine stradale non inferiore alla profondità dello scavo e comunque ad una distanza non inferiore a mt. 3,00.

7. L'aratura dei terreni adiacenti le strade pubbliche o private di uso pubblico dovrà essere eseguita alla distanza di almeno a ml. 1,50 dal ciglio esterno della banchina stradale e a ml. 1,00 dal ciglio superiore esterno della scolina stradale se esistente, in modo da non danneggiare o restringere la strada stessa.

La predetta fascia di terreno non arata, va mantenuta "incoltivata" ed inerbita. Le operazioni di aratura dei terreni laterali alle strade pubbliche o private di uso pubblico devono essere condotte in modo che i mezzi agricoli non possano sormontare la carreggiata stradale (compreso fosso se esistente, ) e che non vengano modificati i livelli e le quote dei terreni rispetto alla strada; inoltre non siano convogliate le acque di scolo sulla carreggiata stradale.

L'aratura dei terreni adiacenti i fossi di scolo pubblici e privati dovrà essere eseguita alla distanza di almeno un metro dal ciglio in modo da non alterarne la stabilità, la sezione e permettere il regolare flusso delle acque.

8. E' vietato apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi o da fondi agricoli insudiciando o imbrattando la strada e relativo fosso laterale.

9. E' vietato l'interramento e/o tombinamento di tutti i corsi d'acqua di qualsiasi tipo, eccezione fatta per la realizzazione di spazi pedonali o ciclabili o per modesti tratti, di lunghezza massima di ml. 6,00 per la realizzazione di accessi agli edifici e fondi.

10. Lungo i corsi d'acqua di qualsiasi tipo le recinzioni vanno realizzate con piantumazione di siepi vive ad una distanza non inferiore a cm. 80 dal ciglio superiore del fossato, fatto salvo il rispetto di distanze maggiori dettate dal gestore del corso d'acqua e comunque sempre previa autorizzazione del competente Consorzio di Bonifica.

11. Le recinzioni in siepi morte in legno, reti metalliche o in cordoli emergenti dal suolo, devono rispettare la distanza non inferiore a ml. 5,00 dal ciglio superiore dei corsi d'acqua pubblici o privati funzionali alla rete idrografica del territorio e comunque sempre previa autorizzazione del competente Consorzio di Bonifica.

## Art. 12

### **Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico.**

*L'Autorità Comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro o sia necessario nel pubblico interesse, può disporre la recinzione dei terreni confinanti con il suolo pubblico.*

*E' comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con fili di ferro spinato o con altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti.*

*Fuori dai centri abitati e lateralmente alle strade pubbliche o vicinali private di uso pubblico la distanza dal confine stradale da rispettare per la realizzazione di recinzioni di altezza non superiore a ml. 1,00 non può essere inferiore a ml. 1,00 per siepi morte in legno, reti metalliche sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o su cordoli non emergenti dal terreno.*

*Fuori dai centri abitati la distanza dal confine stradale da rispettare per recinzioni su cordoli emergenti dal terreno o recinzioni di altezza superiore a ml. 1,00 non può essere inferiore a ml. 3,00.*

*Per confine stradale viene definito il limite della proprietà stradale e il ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o al piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.*

*Restano salve le ulteriori disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio, Norme Tecniche di Attuazione allegate al P.R.G. e nel Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada.*

### Art. 13

#### **Pulizia fossati**

*Nell'intero territorio comunale i proprietari o i locatari, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal codice civile e dalla normativa vigente, devono mantenere in condizione di funzionalità ed efficienza: le condotte/ponti sottostanti i passi privati e l'alveo dei canali privati di scolo e di irrigazione nonché quelli necessari alla regimazione idraulica della zona, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque.*

*La pulizia dalla vegetazione negli spazi suindicati dev'essere effettuata entro il 30 settembre di ogni anno.*

*Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado, o per motivi di pubblica necessità, l'Autorità Comunale, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti Uffici, ordina ai responsabili di procedere alla manutenzione e l'espurgo dei fossati assegnando un congruo termine. Decorso il termine anzidetto Il Comune procede d'Ufficio con spese a carico del proprietario e/o responsabile.*

## NORME DI TUTELA AMBIENTALE

### Art. 14

## ***Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.***

*Oltre ai provvedimenti previsti dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, l'Autorità Comunale può vietare l'emissione da parte di attività civili, industriali e di allevamento di animali, di odori, fumi, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per la comunità e fonte di accertato disturbo per i cittadini.*

*E' inoltre vietato:*

- vuotare pozzi neri, le fogne e simili al di fuori dei seguenti orari: dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dei giorni feriali, con interruzione obbligatoria dalle ore 12,30 alle 14,00;*
- eseguire lavori o operazioni che comportano il sollevamento o la diffusione di polveri , senza adottare cautele utili ad evitare pregiudizi o pericoli agli altri;*

*Restano ferme le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, secondo quanto disposto dal regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 31.1.2008 e alle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.*

*Le operazioni di concimazione con spargimento dei liquami e del letame zootecnico in suolo agricolo è ammesso alle seguenti condizioni :*

- il trasporto delle deiezioni deve avvenire senza perdita alcuna sulla sede stradale, senza causare odori o esalazioni moleste, evitando, nei limiti del possibile, di transitare lungo le strade all'interno dei centri abitati; in caso di perdite di deiezioni si dovrà tempestivamente provvedere alla completa pulizia della sede stradale interessata .*
- all'uscita dai fondi agricoli, a spargimento avvenuto, i mezzi devono essere puliti onde evitare l'imbrattamento del fondo stradale; in caso contrario si dovrà tempestivamente provvedere alla completa pulizia della sede stradale interessata;*
- lo spargimento delle deiezioni deve avvenire evitando la formazione di odori molesti o inconvenienti igienico sanitari per la popolazione; si deve inoltre evitare lo spargimento ripetuto sullo stesso appezzamento;*
- lo spargimento dei liquami è consentito nei giorni feriali con i seguenti orari :*
  - a) periodo estivo (dal 1 maggio al 30 settembre): dalle ore 5,00 alle ore 10,00;*
  - b) periodo invernale (dal 1 ottobre al 30 aprile): dalla ore 6,00 alle ore 10,30;*
- lo spargimento del letame, la distribuzione di liquami mediante dispositivi interratori e lo spargimento di liquami trattati in modo da risultare convenientemente deodorizzati, è consentito nei giorni feriali*

- dalle ore 5,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00;
- lo spargimento delle deiezioni e in particolare per la pollina e letame cunicolo, deve avvenire nel minor tempo possibile a caduta o rasoterra e a bassa pressione, con aratura immediata del terreno e totale interrimento delle deiezioni distribuite; tali operazioni devono essere effettuate all'interno degli orari sopra riportati;
  - nelle colture in fase vegetativa dove non è possibile l'immediata aratura è ammesso esclusivamente lo spargimento di liquame stabilizzato.

#### Art. 15

#### **Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli**

*E' vietato in luoghi pubblici od aperti al pubblico lavare i veicoli o cose personali in genere, effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore.*

#### Art. 16

#### **Depositi in proprietà privata**

*Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento, l'installazione ed il deposito di qualsiasi cosa, che degradi l'estetica ed il decoro della zona.*

#### Art.17

#### **Depositi in aree pubbliche**

*In tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico e pertanto esposte alla pubblica vista è tassativamente vietato il deposito di qualsiasi cosa o materiale se non preventivamente autorizzato dall'Autorità comunale.*

#### Art. 18

#### **Spolveramento di panni e tappeti.**

*E' vietato, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.*

*Nei cortili lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 alle ore 10 del mattino.*

*Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al*

*pubblico, né arrecare inconvenienti igienici ai proprietari o inquilini dei piani sottostanti.*

Art. 19

**Pattumiere e recipienti con rifiuti**

*E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici o aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti, fatta eccezione per quelli forniti dall'Amministrazione Comunale o ditta concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti. Per questi ultimi, il deposito è consentito solo nel mattino del giorno di raccolta del singolo rifiuto (umido, plastica, vetro, ecc.).*

**TUTELA DELLA QUIETE E SICUREZZA DEI CITTADINI**

Art. 20

**Sgombero della neve**

*I proprietari o i conduttori degli edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali antistanti l'ingresso degli immobili e di coprire o di cospargere con materiale antisdrucchiolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo e sui marciapiedi stessi.*

*E' vietato ammassare o scaricare nel suolo pubblico la neve delle aree private.*

Art. 21

**Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici.**

*I tetti, i cornicioni, i davanzali, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in maniera da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.*

*Le canne fumarie di camini, caminetti o simili, devono essere mantenute in buono stato con almeno una pulizia annuale, al fine da evitare che possano incendiarsi facilmente durante l'accensione del fuoco.*

Art. 22

**Quiete pubblica.**

*Nelle abitazioni, qualsiasi sorgente sonora, quali ad esempio apparecchi radio, televisori, strumenti musicali e simili, elettrodomestici e utensili vari, non può arrecare disturbo eccedente la normale tollerabilità al vicinato, in particolare i suoni e/o rumori varie di qualsiasi natura, non devono propagarsi*

*all'esterno dopo le ore 20.00 e fino alle ore 08.00; tale limitazione viene estesa anche dalle ore 12.00 alle ore 15.00, nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre.*

*L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni o concedere deroghe nei casi particolari.*

*Nelle aree pubbliche e nelle aree residenziali ivi compresi i nuclei residenziali esterni al centro abitato, è inoltre vietato ai conducenti di autoveicoli di accelerare eccessivamente, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.*

*All'interno del centro abitato e nei nuclei residenziali esterni al centro abitato, nel periodo 01 marzo fino al 30 settembre, l'uso di attrezzature, macchinari e/o impianti ad uso non professionale, ivi comprese le macchine da giardinaggio con motore a scoppio, che propagano rumore in modo tale da arrecare disturbo eccedente la normale tollerabilità, devono sospendersi dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 20,00 alle ore 08.00; nel restante periodo dell'anno dalle ore 19.00 alle ore 08.00.*

*E' vietato provocare disturbo eccedente la normale tollerabilità con il malgoverno di animali.*

*Nei centri abitati è ammessa la detenzione di animali, se questi non recano disturbo eccedente la normale tollerabilità al vicinato. Inoltre gli animali devono essere tenuti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie stabilite dal settore veterinario competente.*

*Sono altresì vietati nel centro abitato gli spari, gli scoppi e l'accensione di artifici pirotecnici, salvo deroghe autorizzate dal Sindaco in occasione di particolari festività.*

### Art. 23

#### **Orari di esercizio delle attività musicali dei pubblici esercizi.**

*Fatto salvo quanto previsto dall'apposita normativa di settore, nei locali pubblici o all'aperto, le sorgenti sonore fisse o elettroacustiche, le manifestazioni musicali (concertini, piani bar, audizioni e simili) che immettono suoni nell'ambiente esterno e/o abitativo possono tenersi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00. Allo stesso orario si devono attenere anche le attrazioni all'interno dei Luna Park o comunque attrazioni di tale genere anche collocate singolarmente, salvo deroga dell'Autorità Comunale..*

*Nel periodo 1° giugno – 15 settembre il limite è prorogato alle ore 24,00.*

*Al fine del precedente comma 1 sono considerati ambiente esterno il marciapiede pubblico, le vie pubbliche antistanti gli esercizi, i locali destinati ad altre attività e le abitazioni private confinanti o no.*

*L'Autorità Comunale, con apposito provvedimento, potrà modificare gli orari e i periodi a seconda delle necessità.*

Art. 24  
**Schiamazzi**

*Sono vietati nelle pubbliche vie e nelle aree ad uso pubblico, sia di giorno che di notte, schiamazzi, grida e manifestazioni verbali ingiustificate, costituenti disturbo per la quiete pubblica o privata.*

*In particolare, i titolari di esercizi pubblici e circoli privati devono adottare ogni cautela atta ad evitare che gli avventori dei loro locali, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, tengano comportamenti idonei a cagionare disturbo alla quiete pubblica e privata.*

Art. 25  
**Biliardini, flippers e giochi all'esterno dei locali**

*Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flippers, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 7,00 del giorno successivo.*

Art. 26  
**Attività rumorose**

*L'esercizio di attività, professioni o industrie rumorose, attivazione di macchine rumorose, esecuzione di lavori nei cantieri edili o assimilabili che, in qualunque modo, arrechino disturbo alla quiete pubblica o privata è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nell'orario :*

- *invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile) : dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00;*
- *estivo (dal 1° maggio al 30 settembre): dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00;*

*L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori (appartamenti, e/o uffici in uso) è consentito dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00; in particolare l'uso di macchine le cui emissioni certificate sono superiori ai 75 dB (A) deve essere limitato nell'orario compreso tra le ore 9,00 e le ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 . E' vietato l'uso di macchinari privi di certificazione e emissione acustica contenuta nella scheda tecnica. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali, o di potatura ed abbattimento di alberi ed assimilabili, è*

consentita nei giorni dalle ore 7,00 alle ore 20,00 previa deroga dell'Autorità Comunale.

Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o viabilità, l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori rumorosi nei cantieri stradali è consentita anche in orari notturni, previa informazione della cittadinanza.

Per il ripristino urgente dell'erogazione di pubblici servizi ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa automaticamente deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal presente regolamento. Tutte le attività produttive permanenti che producono beni e servizi nei settori dell'industria, artigianato, agricoltura e commercio operanti nella fascia oraria diurna dalle ore 6,00 alle ore 22,00 o che possono operare nella fascia oraria notturna (dalle ore 22,00 alle ore 6,00) devono rispettare i limiti acustici di zona previsti nella zonizzazione acustica del Comune approvata con delibera C.C. n. 17 in data 26.4.2004 e successive modificazioni.

Nell'esercizio delle attività e lavorazioni rumorose dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e cautele per evitare che il livello di rumorosità oltrepassi i 35 dB (A) all'interno delle abitazioni, scuole, alberghi, esercizi pubblici, uffici, case di cura, locali destinati al riposo e allo svago.

Eventuali ulteriori restrizioni o deroghe a quanto sopra possono essere concesse dall'Autorità comunale, per eventuali necessità particolari.

#### Art. 27

### **Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto**

a) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

b) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura, o altre operazioni, dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

#### Art. 28

### **Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori.**

Dalle ore 20,00 alle ore 7,00 nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Art. 29  
**Accensioni di fuochi**

- a) *In via generale è vietato bruciare rifiuti di qualsiasi tipo ed accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.*
- b) *E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a mt. 100 dai luoghi indicati dall'art. 57 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali, garantendo la presenza di idonea attrezzatura di spegnimento e di una persona, salvo apposita autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Comunale.*
- c) *E' consentita l'eliminazione di ramaglie o residui legnosi in aperta campagna anche mediante combustione per motivi igienico-sanitari in relazione alla lotta ad alcuni agenti patogeni della flora arborea ed arbustiva.*
- d) *Se il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.*

Art. 30  
**Detenzione e deposito di materie infiammabili**

*Salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide e gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.*

Art. 31  
**Altri divieti per la prevenzione di incendi ed esplosioni**

*Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni è vietato:*

- a) *far uso di fiamme o accendere fuochi in luogo pubblico o privato senza giustificato motivo e senza le dovute cautele in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, nei parchi e giardini e loro vicinanze;*
- b) *depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosivi e loro residui, nonché stazionare con veicoli usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;*
- c) *porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio.*

## DETEZIONE ANIMALI

### Art. 32

#### **Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni.**

*I cani devono essere riforniti dell'acqua e del cibo necessari e devono essere tenuti in spazi adeguati alla loro razza ed alla loro mole. Gli spazi destinati devono essere sottoposti a periodica pulizia.*

*Se tenuti all'interno di abitazioni-appartamenti condominiali, devono essere rispettati i regolamenti del condominio. E' fatto comunque divieto di lasciare il cane su terrazze o balconi per più di 4 ore giornaliere o di isolarli in stanze. Se tenuti in area aperta adeguatamente delimitata, il luogo deve essere provvisto di idoneo spazio riparato, coperto e rialzato dove gli animali possano adeguatamente proteggersi dalle intemperie e dal sole diretto. Il proprietario od il detentore è responsabile dei danni causati dall'animale, anche in caso di fuga o di smarrimento dello stesso. Per detentore deve intendersi chiunque, a qualsiasi titolo, abbia il possesso o accompagni il cane anche temporaneamente.*

*Nel rispetto della legge regionale nr. 60 del 28.12.1993 l'identificazione dei cani potrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo del metodo del microchip.*

*Coloro che intendono detenere un cane devono ottemperare alla registrazione ed identificazione dell'animale con il metodo di cui al comma precedente, anche in caso di nascita di nuove cucciolate.*

*Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.*

### Art.33

#### **Detenzione di animali da reddito o autoconsumo nei centri abitati**

*Nei centri abitati è ammessa la detenzione di animali c.d. "da autoconsumo", a condizione che gli stessi non rechino disturbo eccedente la normale tollerabilità al vicinato e siano allevati nel rispetto delle norme igienico – sanitarie vigenti.*

*I detentori di animali da auto consumo sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune e alle Autorità competenti qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva, adottando nel contempo tutte le misure precauzionali atte ad impedire il diffondersi della malattia.*

## DISPOSIZIONI VARIE

Art. 34  
**Attività contrarie alla decenza**

*Fatte salve eventuali fattispecie penali, in tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico ovvero privati ma visibili dalla pubblica via è vietato fare atti o depositarvi oggetti che possano offendere la decenza o il decoro pubblico o comunque urtare la sensibilità civile, morale, religiosa e patriottica dei passanti, specialmente dei minori.*

Art. 35  
**Contrassegni del Comune.**

*È vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.*

Art. 36  
**Luminarie**

*Chiunque, per qualsiasi motivo e circostanza, intenda installare nelle pubbliche vie addobbi luminosi temporanei di qualsiasi tipo, deve richiederne l'autorizzazione all'Autorità Comunale.*

*Per le installazioni possono essere utilizzati come supporti gli alberi o appositi pali di sostegno, a condizione che gli stessi alberi non vengano danneggiati e che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici privati, salvo che vi sia un previo consenso dei proprietari.*

Art. 37  
**Tende parasole, insegne e ingressi su spazio pubblico**

*Le insegne e tende parasole ubicate sulla pubblica via o spazi aperti al pubblico non dovranno nascondere la segnaletica stradale, le indicazioni toponomastiche, i quadri delle pubbliche affissioni e tutte le iscrizioni o gli oggetti di interesse artistico.*

*Tra il bordo inferiore delle insegne e tende completamente aperte ed il suolo deve intercorrere un'altezza di almeno ml. 2,20; inoltre la sporgenza massima deve distare almeno cm. 50 dal filo esterno del marciapiede e dall'area stradale. Le tende e le insegne debbono essere costantemente tenute pulite e in buono stato.*

*I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico devono potersi aprire all'interno dello spazio privato e senza sporgere dal paramento esterno.*

### Art. 38

#### **Mezzi informativi, pubblicità, striscioni ecc.**

*L'apposizione temporanea di mezzi informativi (striscioni, cartelli, pannelli, gigatografie) privi di messaggi pubblicitari ed aventi solo fine informativo in occasione di ricorrenze, feste, gare, tornei e manifestazioni in genere aventi rilevanza o interesse pubblico, ferme restando le prescrizioni imposte dal Codice della Strada, deve sempre essere autorizzata dall'Autorità Comunale e dall'Ente gestore della pubblica via interessata.*

*L'autorizzazione può essere negata o limitata quando i mezzi informativi richiesti siano troppo numerosi, grandi, ovvero in contrasto con il criterio di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico dei luoghi ove devono essere collocati ovvero quanto, per qualsiasi motivo, possano creare confusione con la segnaletica stradale o pericolo.*

*I mezzi informativi di cui sopra non potranno in nessun caso essere installati sugli impianti della pubblica illuminazione, per evidenti problemi di sicurezza. L'apposizione di piccoli cartelli informativi (cartelli indicatori, frecce...) utilizzati solo ad orientare verso la giusta direzione coloro che siano interessati e diretti ad un determinato evento, sarà consentita senza particolare formalità : sul retro del cartello, in caratteri leggibili, dovranno comunque essere riportate le generalità del responsabile o promotore dell'evento stesso. Tutti i mezzi informativi di cui sopra dovranno essere rimossi entro un termine massimo di 24 ore dal termine della manifestazione cui si riferiscono. Di eventuali violazioni risponderanno i responsabili o promotori delle manifestazioni.*

*Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo. L'esposizione di striscioni è ammessa esclusivamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni pubbliche a carattere temporaneo e manifestazioni sportive, culturali, sociali e religiose.*

*La pubblicità sui veicoli o effettuata con i veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti imposti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione. I veicoli circolanti, adibiti provvisoriamente o omologati permanentemente per l'esposizione di messaggi pubblicitari non possono, all'interno del centro abitato art. 4 D.Lgs 285/92 e nelle zone di vincolo cimiteriale, sostare sulle aree pubbliche o private se il messaggio pubblicitario è visibile da pubblica via. Di tale divieto sono esclusi i veicoli adibiti a trasporti pubblici, di linea o non di linea.*

*E' vietato il lancio di manifestini anche tramite veicoli e aeromobili.*

### Art. 39

## **Divieto di distruzione delle nidiate**

*Allo scopo di favorire la propagazione degli uccelli, è vietato distruggere le nidiate degli stessi, ovvero di impadronirsi in qualsiasi modo di uccelli nati liberi.*

## **NORME DI PROCEDURA E SANZIONI**

### **Art. 40**

#### **Richiesta e rilascio autorizzazioni**

*Le richieste di autorizzazioni previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate all'Amministrazione comunale con domanda motivata, con l'osservanza delle Leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.*

*Per decidere sull'istanza, l'Amministrazione comunale, si avvale degli organi tecnici del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.*

*Le autorizzazioni sono rilasciate con atto scritto dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.*

*Nel testo delle autorizzazioni o delle concessioni possono essere indicati limiti e condizioni da osservare.*

*Il titolare dell'autorizzazione deve osservare le prescrizioni particolari che l'Autorità Comunale ritenga di imporre. In caso di inosservanza, senza pregiudizio delle sanzioni pecuniarie previste, la predetta Autorità può sospendere o revocare, senza alcun rimborso, l'autorizzazione.*

### **Art. 41**

#### **Accertamento delle violazioni**

*1 La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.*

*2 L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n°689 e successive modific he.*

*3 Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.*

### **Art. 42**

#### **Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie**

*Salva diversa disposizione di legge, per tutte le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento e per le violazioni alle Ordinanze comunali, si applica, ai sensi dell'art. 7/bis del T.U.E.L. D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da e uro 25,00 a euro 500,00; quindi l'importo da indicarsi sul verbale di accertamento, quale somma da pagare nel termine di sessanta giorni (60) dalla contestazione o dalla notificazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/1981 n° 689, è pari al doppio del minimo edittale ed individuata in € 50,00 oltre all'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.*

*Per chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 11 – 12 – 13 del presente regolamento la sanzione amministrativa viene elevata ad una somma da euro 137,55 a euro 550,20 oltre all'obbligo del ripristino dei luoghi a proprie spese.*

#### Art. 43

#### **Sanzioni amministrative accessorie**

*1 L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della Legge 24/11/1981 n° 689.*

*2 L'Organo accertatore provvederà all'inoltro del verbale di accertamento, debitamente notificato, al competente Ufficio Comunale per l'emanazione di ulteriori e specifiche sanzioni amministrative accessorie.*

*3 Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini indicati, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.*

#### Art. 44

#### **Entrata in vigore**

*Il presente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.*

*Dallo stesso giorno sono abrogate tutte le altre disposizioni, regolamenti, delibere o ordinanze comunali, relative a fattispecie disciplinate dal presente regolamento ovvero in contrasto con lo stesso.*

#### Art.45

#### **Norma finale**

*Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.*

## **indice**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Finalità e Ambito di applicazione
2. Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
3. Bene Comune: fruizione e utilizzazione
4. Occupazione suolo pubblico

### **NETTEZZA, DECORO E ORDINE NEL CENTRO ABITATO**

5. Divieti nel verde pubblico
6. Atti vietati su aree pubbliche
7. Divieti sull'ambiente urbano
8. Ripari ai pozzi, cisterne e simili
9. Manutenzione degli edifici e delle aree
10. Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi e attività produttive

### **NORME DI POLIZIA RURALE**

11. Rami, scavi, fossati, siepe ed aratura dei terreni
12. Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico
13. Pulizia fossati

### **NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

14. Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
15. Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli
16. Depositi in proprietà privata
17. Depositi in aree pubbliche
18. Spolveramento di panni e tappeti
19. Pattumiere e recipienti con rifiuti

### **TUTELA DELLA QUIETE E SICUREZZA DEI CITTADINI**

20. Sgombero della neve
21. Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici.
22. Quietè pubblica
23. Orari di esercizio delle attività musicali dei pubblici esercizi
24. Schiamazzi
25. Biliardini, flioppers e giochi all'esterno dei locali
26. Attività rumorose
27. Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto
28. Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori.
29. Accensione fuochi
30. Detenzione e deposito di materiale infiammabile
31. Altri divieti per la prevenzione di incendi ed esplosioni

### **DETENZIONE ANIMALI**

32. Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni
33. Detenzione di animali da reddito o autocomsumo nei centri abitati

### **DISPOSIZIONI VARIE**

34. Attività contrarie alla decenza
35. Contrassegni del Comune
36. Luminarie
37. Tende parasole, insegne e ingressi su spazio pubblico
38. Mezzi informativi, striscioni, pubblicità ecc.
39. Divieto di distruzione delle nidiate

### **NORME DI PROCEDURA E SANZIONI**

40. Richiesta e rilascio autorizzazioni
41. Accertamento delle violazioni
42. Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie
43. Sanzioni amministrative accessorie
44. Entrata in vigore
45. Norma finale